

ODG/PRG: 308

PG: 56113/94a

Data Seduta: 07/11/1994

Data inizio vigore: 23/02/1995

Oggetto:

Costituzione delle Istituzioni "Cineteca del Comune di Bologna" e "Galleria d'Arte Moderna".
Approvazione dei relativi regolamenti.

Regolamento della Istituzione Cineteca del Comune di Bologna

Art. 1 (Oggetto)

1. La istituzione "Cineteca del Comune di Bologna", costituita ai sensi dell'art. 55 e ss. dello Statuto comunale, è disciplinata dal presente regolamento.

Art. 2 (Funzioni della Cineteca)

1. La Cineteca persegue lo scopo di acquisire, classificare, conservare il patrimonio cinematografico e di promuoverne la più ampia fruizione anche in collegamento con altre istituzioni culturali del Comune di Bologna, con altri enti locali, organi statali e comunitari, istituzioni italiane e straniere e con soggetti privati; cura in particolare la produzione cinematografica italiana, con specifico riferimento ai contributi degli autori (registi, sceneggiatori, fotografi, ecc) di estrazione emiliano-romagnola; opera nel campo del restauro, utilizzando, in via prioritaria, le strutture esistenti in ambito regionale; cura i rapporti con eventuali forme associative pubbliche e private operanti nel settore della cinematografia o aventi come proprio scopo il sostegno dell'attività culturale dell'Istituzione.

2. La Cineteca mantiene un costante rapporto di collaborazione con la Galleria d'Arte Moderna di Bologna, in particolare per quanto riguarda il potenziamento delle dotazioni e delle funzioni delle rispettive biblioteche nella prospettiva di una possibile unificazione delle due istituzioni stesse.

Art. 3 (Strutture della Cineteca)

1. Per la gestione dei servizi che le sono affidati, la Cineteca dispone delle seguenti strutture:

- a) un archivio cinematografico e audiovisivo;
- b) una biblioteca e laboratori specializzati in discipline filmiche e dello spettacolo;
- c) un archivio fotografico riguardante il cinema;

- d) una fototeca riguardante la storia, il lavoro, il costume, il paesaggio, i monumenti dell' Emilia-Romagna;
- e) un archivio di manifesti cinematografici;
- f) una sala di proiezione, denominata "Cinema Lumière".

2. Nell' ambito delle disponibilità del patrimonio comunale, possono venire utilizzate altre strutture, ove lo richiedano specifiche attività o manifestazioni gestite dalla Cineteca stessa.

Art. 4 (Accesso alle strutture)

1. L' accesso del pubblico alle strutture ed ai servizi della Cineteca è disciplinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale e in armonia con le disposizioni osservate dagli Archivi che, come la Cineteca del Comune di Bologna, aderiscono alla Federation Internationale des Archives du Film (FIAF).

Art. 5 (Principi di gestione)

1. In conformità a quanto stabilito dall' art. 55, comma 3, dello Statuto comunale, la Cineteca è dotata di autonomia gestionale nell' esercizio dei compiti affidati alla medesima.

2. In particolare, spettano agli organi della Cineteca la gestione del personale, ivi compreso l' orario di lavoro, e dei mezzi finanziari iscritti nel bilancio dell' istituzione medesima.

3. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali la Cineteca dispone:

- a) di uno stanziamento annuo appositamente iscritto nel bilancio comunale;
- b) di entrate proprie, costituite dalle tariffe dei servizi da essa offerti e dai proventi direttamente derivanti dalle sue specifiche attività;
- c) dei contributi, dei lasciti e di ogni altra risorsa eventualmente messa a disposizione da terzi, sia Enti pubblici o privati, ivi compresi i contributi concessi dalla Regione e dallo Stato.

Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio della Cineteca e sono da questa accertate e riscosse.

Art. 6 (Servizi e programmi)

1. La Cineteca organizza la gestione dei servizi che le sono affidati, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, in base a quanto definito nel piano programma annuale, il quale, ai sensi dell' art. 58, comma 1, lettera c, dello Statuto comunale, deve specificare i risultati da raggiungere e la quantità e la qualità delle risorse necessarie.

2. Il piano programma è sottoposto all' approvazione della Giunta per consentire la verifica della conformità agli indirizzi del Consiglio comunale.

Art. 7 (Organi della Istituzione)

1. Gli organi della Istituzione sono:
- a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Direttore.

Art. 8 (Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri e viene nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall' art. 49 dello Statuto comunale. La cessazione della carica del Sindaco per qualunque causa comporta l' automatica decadenza dei consiglieri. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
2. In caso di morte, dimissioni, revoca o altre causa di cessazione anticipata dei membri del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri nominati in sostituzione restano in carica sino alla conclusione del mandato del Sindaco.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rinominabili; ad essi spetta un' indennità fissata dal Consiglio comunale ai sensi dell' art. 56 comma 2 dello Statuto comunale.

Art. 9 (Poteri del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione ha poteri di indirizzi, nel rispetto degli orientamenti espressi dal Consiglio comunale e di controllo sull' attività della Cineteca; adotta gli atti di cui all' art. 58, comma 1, dello Statuto e impartisce direttive di carattere generale; regola inoltre i rapporti con eventuali associazioni pubbliche e private di sostegno all' attività dell' Istituzione.
2. Gli atti del Consiglio non sottoposti all' approvazione della Giunta, ai sensi dell' art. 58 dello Statuto, vengono trasmessi in copia alla Segreteria Generale del Comune entro quindici giorni dalla loro adozione.
3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri al Direttore, determinandone l' ambito.

Art. 10 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di norma, almeno tre volte l' anno e, comunque, quando il Presidente ne ravvisi l' opportunità o gliene facciano richiesta motivata per iscritto almeno due componenti il collegio, oppure su richiesta dal Sindaco.
2. La convocazione è effettuata con lettera raccomandata almeno otto giorno prima della riunione.

Art. 11 (Validità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando intervengono almeno tre membri.
2. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Art. 12 (Il Presidente)

1. Il Presidente è nominato dal Sindaco. Potrà sempre essere revocato contestualmente alla nomina del successore.
2. Il Presidente rappresenta la Istituzione, ai sensi dell' art. 56, comma 4, dello Statuto e ne sovrintende il corretto funzionamento, verificando l' osservanza del presente regolamento e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale e dal Consiglio di Amministrazione.
3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal consigliere più anziano di età.

Art. 13 (Direttore)

1. Il Direttore è nominato dal Sindaco, in conformità dei disposti dell' art. 57 e con la modalità prevista dall' art. 49 c. 6 dello Statuto, sentito il Consiglio di Amministrazione, per un periodo di 4 anni, rinnovabile e deve essere in possesso di adeguata qualificazione e provata esperienza nel settore. Può essere scelto fra i dirigenti dell' Amministrazione comunale oppure essere assunto con contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o di diritto privato.

2. Il Direttore ha la responsabilità generale della gestione scientifica ed amministrativa della Cineteca, secondo quanto previsto dall' art. 57.3 dello Statuto comunale. In particolare:

- a) elabora il piano programma annuale e contribuisce alla formazione degli indirizzi culturali della Cineteca, sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio comunale;
- b) elabora il progetto di bilancio preventivo e consuntivo;
- c) cura la corretta gestione amministrativa dell' Istituzione e vigila sul mantenimento dell' equilibrio di bilancio, proponendo al Consiglio di Amministrazione gli opportuni provvedimenti correttivi eventualmente necessari;
- d) sottoscrive i contratti, i mandati di pagamento e le reversali;
- e) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- f) cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio.

3. In caso di assenza o impedimento, il Direttore viene sostituito dal dirigente o funzionario appositamente delegato oppure, qualora questo non sia individuato, dal dirigente o funzionario più alto in grado.

Art. 14 (Comitato scientifico)

1. Il Comitato scientifico è l' organo consultivo del cioè contributo l' Istituzione deve avvalersi per la definizione dei propri indirizzi culturali. Il Comitato è nominato dal Consiglio di Amministrazione e può essere composto da un massimo di quindici membri, rieleggibili, scelti per specifica professionalità e competenza nelle discipline cinematografiche e nell' organizzazione di attività concernenti il cinema e gli audiovisivi. La cessazione della carica del Sindaco per qualunque causa comporta l' automatica decadenza dei membri del Comitato scientifico, gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori

2. L' assenza ingiustificata a più di due riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica.

3. In caso di morte, dimissioni, revoca o altre cause di cessazione anticipata dei membri del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri nominati in sostituzione e restano in carica sino alla conclusione del mandato del Sindaco.

4. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne fa parte di diritto, o da un suo delegato scelto nell' ambito del Consiglio stesso. Viene convocato almeno due volte all' anno e, comunque, quando il Presidente ne ravvisi l' opportunità o gliene facciano richiesta motivata per iscritto almeno un quarto dei componenti il Collegio, oppure il Direttore.

5. Alle riunioni del Comitato partecipa il Direttore della Cineteca.

Art. 15 (Beni e mezzi)

1. Sono a carico del bilancio dell' Istituzione le spese per il conseguimento dei fini di istituto, comprese quelle per il funzionamento degli uffici e degli immobili, per gli acquisti di beni e servizi necessari al funzionamento dell' Istituzione e per l' ordinaria manutenzione dei beni mobili e immobili ad essa attribuiti o successivamente acquisiti.

2. Per il raggiungimento delle sue finalità, alla Cineteca viene concesso, da parte del Comune di Bologna, l' uso dei beni mobili ed immobili comunali, individuati con deliberazione della Giunta, nonché i mezzi finanziari per sostenere gli oneri relativi a contratti passivi in essere al momento della costituzione della Istituzione.

Art. 16 (Personale)

1. Per l' esercizio delle proprie funzioni, la Cineteca potrà utilizzare:

- a) personale comunale appositamente assegnato, anche assunto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato;
- b) personale distaccato dai altri Enti;
- c) personale volontario, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

2. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, proporre all' Amministrazione Comunale la dotazione organica dell' Istituzione, verificandone annualmente la coerenza con il Piano programma e con le risorse disponibili a tale fine in bilancio. Nel determinare il proprio contributo annuo alla Cineteca, il Comune terrà debito conto dell' eventuale differenza fra il personale previsto per l' attuazione del Piano programma e quello assegnato dal Comune stesso presso la Cineteca.

3. Spetta al Direttore, in relazione agli indirizzi del Consiglio di Amministrazione sui servizi da prestarsi, determinare l' orario giornaliero di lavoro, che potrà prevedere prestazioni serali e notturne, nel quadro della vigente regolamentazione contrattuale.

4. La disciplina dello stato giuridico e il trattamento economico del personale comunale dell' Istituzione sono quelli stabiliti per i dipendenti del Comune. Per il personale assunto con contratto di diritto privato, la disciplina del rapporto di lavoro ed il trattamento economico saranno stabiliti nell' apposito contratto.

5. La valutazione dei risultati conseguiti dal Direttore anche ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio, compete al Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione.

6. L' attribuzione degli incentivi di produttività previsti dall' ordinamento per il personale compete al Direttore, il quale potrà tenere conto, nella determinazione, dei benefici derivanti all' istituzione dai proventi delle attività e delle elargizioni di contributi conseguite.

7. Per quanto non esplicitamente previsto in materia di personale, si applicheranno i vigenti accordi contrattuali nazionale ed aziendali.

Art. 17 (Bilancio e gestione finanziaria)

1. La gestione finanziaria dell' Istituzione si svolge in base al bilancio annuale di previsione, coincidente con l' anno solare, redatto in termini di competenza.
2. Il Consiglio di Amministrazione, entro il 30 settembre di ogni anno, presenta alla Giunta comunale, per la discussione in Consiglio comunale, il piano programma della Cineteca per l' anno successivo e, entro 30 giorni dalla data di adozione della delibera di approvazione del bilancio comunale di previsione, in coerenza con le risorse finanziarie attribuite all' Istituzione dal medesimo bilancio, le eventuali modifiche del piano programma rese opportune ed il bilancio di previsione delle istituzioni connesso a tale piano.
3. Il bilancio è vincolato all' obbligo del pareggio e all' equilibrio tra entrate ed uscite.
4. La gestione di bilancio è sottoposta alla vigilanza del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo quanto disposto dall' art. 58, comma 2, dello Statuto del Comune; il Direttore e gli Uffici dell' Istituzione sono tenuti a fornire all' organo di revisione ogni collaborazione utile all' espletamento della funzione d' istituto.
5. Il Consiglio di Amministrazione approva le variazioni di bilancio che durante l' anno finanziario si rendono opportune e le trasmette alla Giunta.
6. Il contributo del Comune previsto dall' art. 5, comma 1, del presente Regolamento, viene erogato entro il 31 gennaio dell' anno a cui si riferisce. In caso di esercizio provvisorio del bilancio comunale, viene erogato, entro la stessa data, lo stanziamento previsto per l' anno precedente ed il rimanente entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del bilancio comunale. Qualora motivate ragioni di difficoltà di cassa rendano onerosa l' erogazione dell' intero contributo, il Comune provvederà comunque, su richiesta del Direttore dell' Istituzione, controfirmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, all' erogazione di quella quota parte necessaria ad affrontare le spese per il funzionamento dell' Istituzione. In caso di esercizio provvisorio, tale parte non potrà eccedere l' erogazione stabilita per l' anno precedente.
7. Per il servizio di tesoreria e cassa, l' Istituzione si avvale dell' Istituto di Credito tesoriere del Comune.
8. Il Consiglio di Amministrazione, entro il 30 aprile di ogni anno, previo esame dell' apposita relazione redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti, presenta alla Giunta comunale, che provvederà a trasmetterne copia al Consiglio comunale, il conto consuntivo della gestione, che si chiude il 31 dicembre dell' anno precedente, elaborato dal Direttore entro il 31 marzo e accompagnato da una propria relazione sull' attività svolta.

Art. 18 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Vengono fatte salve le convenzioni, gli accordi e ogni altro rapporto instaurato dal Comune con Enti pubblici e privati anche esteri, riguardante la Cineteca, che subentrerà nei rapporti in essere col preventivo assenso degli enti contraenti.
2. Sino alla nomina del Comitato scientifico di cui all' art. 14 del presente Regolamento, la Commissione consultiva per le attività cinematografiche del Comune ne svolge le funzioni.

3. Sino all' approvazione della dotazione organica dell' Istituzione da parte del Consiglio comunale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell' art. 16 comma 2 del presente Regolamento, l' organico della Cineteca sarà costituito dal personale attualmente in forza.

4. Con specifico provvedimento si provvederà ad assegnare all' Istituzione "Cineteca del Comune di Bologna" le risorse finanziarie attualmente previste per il medesimo servizio nel corrente Bilancio comunale di Previsione.